

R.G. n. 8/2021



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da

ZANDOLI MATTIA, nato a Cesena il 03/12/1985 (c.f. ZNDMTT85T03C573G), residente in Longiano via E. Fermi n. 14, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Magnani (c.f. MGN GRG 65S09 D899N) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale di Gambettola, Piazza Cavour n, 9/A

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 12/05/2021 da ZANDOLI MATTIA ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione di attestatore del gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA nella persona del dott. Antonello Pio Troiano, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che lo Zandoli risiede a Longiano, in provincia di Forlì-Cesena, e sussiste quindi la competenza del Tribunale di Forlì.



Ricorrono inoltre i requisiti di ammissibilità.

Il debitore non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali, trattandosi di persona fisica che ha da anni cessato l'attività d'impresa svolta in forma individuale con la ditta A.M.Z. COLOR di Zandoli Mattia (l'impresa, avviata il 01/03/2006, è stata cancellata dal registro imprese il 13/04/2012), non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis. né fruito di precedente esdebitazione.

Sussiste, indubbiamente, anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà/impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'esposizione debitoria di Zandoli Mattia ammonta complessivamente a € 1.129.877,37, di cui € 392.214,99 per fidejussioni rilasciate in favore del padre Zandoli Arturo e € 434.665,37 per esposizioni verso Agenzia delle Entrate, tutta riferibile alla pregressa attività d'impresa svolta e alle garanzie prestate. Il patrimonio disponibile è per contro costituito dalla proprietà di un immobile sito a Gatteo (fabbricato in costruzione con due locali ad uso garage e locale ad uso deposito), gravato da ipoteche, dalla proprietà di uno scooter tg. DJ79807 e dal reddito da lavoro dipendente presso la Nuova L.Z. I Decoratori S.r.l.s., pari a ca. € 1.125 netto mensile, oltre al credito per la cui riscossione è in corso una procedura esecutiva.

Non è dunque dubitabile che il debitore si trovi in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il patrimonio di cui lo stesso dispone, con il quale devono anche far fronte al proprio mantenimento, non sia in alcun modo sufficiente per far fronte all'elevata debitoria accumulata.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale.



Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona del dott. Troiano, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni: da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è interamente legata alla pregressa attività imprenditoriale, proficuamente svolta dal 2006 fino all'insorgere della pesante crisi economica che ha colpito in particolare il settore immobiliare a partire dal 2008 e che lo ha portato a cessare l'attività, con cancellazione dal registro imprese, nel 2012. L'eccesso di indebitamento in cui si è venuto a trovare lo Zandoli non appare dunque imputabile a sua negligenza ma al negativo andamento dell'attività d'impresa (mancato rispetto dei pagamenti da parte dei committenti, riduzione delle commesse, etc.) che lo ha lasciato con un rilevante indebitamento verso le banche ed Agenzia delle Entrate, avendo per contro onorato i debiti verso dipendenti e fornitori;

b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte: l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata alla consistente riduzione del reddito dopo la cessazione dell'attività imprenditoriale che gli ha impedito di onorare i finanziamenti assunti con le banche e all'assenza di un sufficiente patrimonio, costituito dalla sola proprietà di un immobile, gravato da ipoteche;

c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni: oltre alle esposizioni debitorie indicate, il ricorrente non ha assunto altre obbligazioni né contratto nuovi finanziamenti; non risultano protesti a suo carico;

d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi: non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori;

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata: l'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato sotto la propria responsabilità, la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.



La domanda di liquidazione proposta dalla Zandoli risulta fondata sulla messa a disposizione dei creditori degli immobili in proprietà, dello scooter, della somma di € 5.000 giacente sul conto bancario dedotte le spese necessarie al proprio sostentamento, la somma ricavata dalla procedura esecutiva RGE 215/2017 pendente davanti al Tribunale di Rimini (nel corso della quale, stante la richiesta di conversione, all'udienza del 07/05/2021 è stata assegnata la somma di € 5.169,94) oltre a quota parte del reddito da lavoro e a tutti gli ulteriori beni e crediti che dovessero pervenire entro i 4 anni di prevista durata.

Con la liquidità così ricavata, si prevede che il nominando Liquidatore procederà al pagamento proporzionale dei creditori nel rispetto della *par condicio*, previa verifica dei loro crediti e al pagamento delle spese in prededuzione della procedura.

All'esito della procedura, in presenza di tutte le condizioni previste, sarà infine consentito al debitore di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato, tenuto conto delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento del nucleo familiare, composto dal ricorrente e dalla compagna convivente (titolare di autonomo reddito da lavoro di € 1200 mensili), nonché dai redditi dell'ultimo triennio e da quelli prevedibili, si ritiene di poter lasciare nella disponibilità dello Zandoli l'intero importo dello stipendio come attualmente percepito, al netto della somma mensile di € 250 che dovrà essere messa a disposizione del Liquidatore per tutta la durata prevista della procedura, salva rideterminazione nel caso mutassero le condizioni reddituale del nucleo familiare.

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. che ha dato la propria



disponibilità, come richiesto dal ricorrente.

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **ZANDOLI MATTIA**, nato a Cesena il 03/12/1985 (c.f. ZNDMTT85T03C573G), residente in Longiano via E. Fermi n. 14;

nomina

quale Liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già designato dott. **ANTONELLO PIO TROIANO**, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena (ove ancora possibile) e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;



AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 *undecies* l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-*ter* comma 6 lett. b), che il debitore Zandoli Mattia potrà trattenere per le ordinarie necessità di mantenimento l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 250 mensili che dovrà essere messa a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata prevista della procedura (4 anni), salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che il debitore verserà mensilmente e le ulteriori somme di cui è previsto l'incameramento nella proposta;

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della



documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-*sexies* lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies*;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-*novies*;
- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14-*decies*, come modificato dalla l. 176/2020, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;

Si comunichi all'istante, all'O.C.C. e al nominato liquidatore.

Manda la Cancelleria per la pubblicazione del decreto sul sito internet del Tribunale

Così deciso a Forlì il 19 maggio 2021

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

